

**A:** Agenzia delle Entrate

**E-mail:** dc.gc.accordi@agenziaentrate.it

**Da:** Foglia & Partners

**Oggetto:** Contributo alla consultazione pubblica sullo schema di circolare relativo alle nuove modalità di fruizione Patent Box, a seguito del regime introdotto dall'art. 4 d.L. n. 34/2019

**Data:** 17 febbraio 2020

Egregi Signori,

ringraziandoVi per l'opportunità, con la presente lo Studio Foglia & Partners è lieto di presentare il proprio contributo nell'ambito della consultazione pubblica, avviata in data 10 febbraio u.s., in relazione allo schema di circolare (in seguito "**Schema di Circolare**") che mira a fornire chiarimenti e soluzioni interpretative sulle modalità di fruizione dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 37 e ss. della Legge 190/2014 (in seguito "**Patent box**"), con particolare riferimento alle novità contenute nell'articolo 4 del d.L. n. 34/2019 (in seguito anche "**Regime di Autoliquidazione**") e nel successivo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 658445/2019 del 30 luglio 2019 (in seguito "**Provvedimento Attuativo**").

Il nostro contributo si focalizza su diverse tematiche, specificamente trattate nello Schema di Circolare o direttamente connesse ai chiarimenti ivi contenuti. Al fine di facilitare l'analisi dei nostri commenti, si fornisce qui di seguito un sommario dei temi trattati nel presente documento:

## SOMMARIO

1. *Sulla possibile copertura della Penalty Protection anche in relazione al cd. nexus ratio e alle ulteriori informazioni fornite* ..... 2
2. *Sulla portata della rinuncia effettuata con riferimento alle Procedure di Ruling instaurate dopo l'entrata in vigore del Regime di Autoliquidazione*..... 3
3. *Sulla ripartizione (in tre anni) del beneficio nei casi di utilizzo "indiretto" dell'intangibile*..... 5
4. *Sulla comunicazione relativa agli "esercizi pregressi" ai sensi dell'art. 8 del Provvedimento Attuativo e sugli aspetti connessi*..... 6
5. *Sul mancato rinnovo dell'Opzione OD ed il ripristino del regime ordinario* ..... 7

6. Sulla possibilità di accedere al Regime di Autoliquidazione solo con riguardo a singoli beni agevolabili..... 9
7. Sulle necessità di ulteriori indicazioni per le MPMI..... 9

## 1. Sulla possibile copertura della Penalty Protection anche in relazione al cd. *nexus ratio* e alle ulteriori informazioni fornite

Sin dal principio, ovvero dall’emanazione dell’art. 4 del d.L. 34/2019, non risulta chiaro il perimetro oggettivo del regime premiale di esclusione dalle sanzioni in caso di rettifica (in seguito “**Penalty Protection**”) concesso – a determinate condizioni – dal Regime di Autoliquidazione. In particolare, non è chiaro se esso possa ricomprendere e “coprire” – sul fronte sanzionatorio<sup>1</sup> – anche tutti quegli ulteriori elementi eventualmente forniti dal contribuente e relativi alla determinazione dell’effettiva quantificazione del beneficio Patent Box. Ci si riferisce specificamente alle informazioni relative al cd. *nexus ratio* nonché al sistema di “*tracking and tracing*” dei costi di ricerca e sviluppo afferenti i singoli intangibili oggetto di agevolazione.

Tale dubbio non è stato dissipato dal Provvedimento Attuativo rilasciato lo scorso 30 luglio 2019, nonostante al punto 5.3 dello stesso è stato previsto che “*resta ferma la facoltà del contribuente di predisporre ulteriore documentazione contenente i dati, le informazioni e gli elementi conoscitivi utili ai fini del riscontro, da parte degli organi di controllo, della corretta determinazione della quota di reddito esclusa, con particolare riguardo ai criteri di costruzione del nexus ratio e alle modalità di tracciatura, anche sotto il profilo contabile, dei costi di ricerca e sviluppo*”.

Pertanto, constatata l’assenza di chiare indicazioni in merito nello Schema di Circolare, e considerata le finalità e la *ratio* sottesa al Regime di Autoliquidazione<sup>2</sup>, sarebbe auspicabile – a tal proposito – chiarire ed esplicitare la possibilità di estendere il regime premiale della Penalty Protection anche a tutte le ulteriori citate informazioni, collegate alla determinazione del quantum del beneficio (ivi incluso il cd. *nexus ratio*), che il contribuente (in buona fede) abbia eventualmente illustrato nella documentazione richiesta ai fini del Regime di Autoliquidazione.

<sup>1</sup> Escludendo l’applicabilità, in sede di eventuali rettifiche, delle sanzioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.Lgs. 471/1997.

<sup>2</sup> A riguardo, si consideri come – analogamente a quanto previsto per altri regimi documentali come quello introdotto dall’art. 26 d.L. 78/2010 in materia di *transfer pricing* – in questo caso dovrebbe essere valorizzata la trasparenza e la messa a disposizione di informazioni rilevanti da parte dei contribuenti per facilitare l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione.

Del resto, come commentato anche da autorevoli associazioni<sup>3</sup>, argomentando in senso contrario – e dunque, non collegando alcun effetto premiale dal punto di vista sanzionatorio alla *disclosure* di tali ulteriori informazioni in sede di predisposizione degli oneri documentali richiesti – si svuoterebbe di significato la previsione di cui al paragrafo 5.3 del Provvedimento Attuativo, che resterebbe *inutiliter data*.

## 2. Sulla portata della rinuncia effettuata con riferimento alle Procedure di Ruling instaurate dopo l'entrata in vigore del Regime di Autoliquidazione

Conformemente a quanto chiarito nello Schema di Circolare, con riferimento ai casi regolati dall'articolo 7 del Provvedimento Attuativo, ovvero le rinunce alle procedure instaurate ai sensi dell'art. 31-ter del d.p.R. 600/1973 (in seguito “**Procedure di Ruling**”) e pendenti alla data dell'entrata in vigore del Regime di Autoliquidazione, i contribuenti – al fine di usufruire del regime di autoliquidazione in questione anche per gli anni pregressi a partire da quello in cui è stata presentata l'istanza di accesso alla procedura – dovrebbero:

- (i) comunicare all'Ufficio competente (via PEC o raccomandata A/R) la propria rinuncia alla procedura citata entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019<sup>4</sup>;
- (ii) predisporre la documentazione richiesta per ogni periodo d'imposta per cui si intende usufruire del Regime di Autoliquidazione; nonché
- (iii) segnalare nella dichiarazione da presentare nel 2020 l'opzione per il Regime di Autoliquidazione ed il possesso della documentazione rilevante.

In particolare, secondo l'esempio riportato a pag. 10 dello Schema di Circolare:

*“si consideri il caso di un Contribuente con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che abbia presentato un'istanza di accesso alla procedura di Patent box nell'anno 2017, il cui accordo, qualora sottoscritto, avrebbe coperto il quinquennio 2017-2021. Se il Contribuente effettua la rinuncia, potrà fruire dell'autoliquidazione OD per i periodi di imposta 2017 e 2018. In tal caso indicherà nella dichiarazione presentata nell'anno 2020, per il periodo di imposta 2019, un terzo della somma dell'agevolazione relativa alle annualità 2017 e 2018, e, l'eventuale importo, pari ad un terzo del beneficio riferibile al 2019, qualora decida di optare per l'autoliquidazione OD anche per tale esercizio. Nella medesima dichiarazione va esercitata l'opzione OD e comunicato il possesso della*

<sup>3</sup> Cfr. Circolare Assonime n. 1 del 24 gennaio 2020, paragrafo 4.3.

<sup>4</sup> Ovvero il 30 novembre 2020 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

*documentazione prevista dal Provvedimento”.*

Non altrettanto chiaro, a nostro avviso, è il caso relativo alle Procedure di Ruling poste in essere “a regime”, con riferimento alle quali a pag. 11 dello Schema di Circolare è precisato che:

*“Va da sé che, a regime, qualora il Contribuente decida di non dar seguito a eventuali procedure di Patent box, attivate successivamente all’entrata in vigore del D.L. Crescita, lo stesso potrà effettuare l’autoliquidazione OD a partire dal periodo di imposta in cui ha deciso di non dar seguito alla procedura. Ad esempio, nel caso di un’istanza di ruling presentata per il quinquennio 2019-2023, qualora il Contribuente nel 2022 manifesti la mancanza di interesse alla prosecuzione della procedura, lo stesso potrà effettuare l’autoliquidazione OD a partire da tale periodo d’imposta”.*

Infatti, l’inciso secondo cui, mediante la rinuncia ad una Procedura di Ruling instaurata successivamente all’entrata in vigore del Regime di Autoliquidazione, il contribuente avrebbe diritto ad usufruire dell’autoliquidazione “a partire” dal periodo d’imposta in cui abbandona la procedura, non sembra chiarire la sorte degli esercizi anteriori alla rinuncia.

In particolare, non viene specificato se: (i) per gli esercizi anteriori a quello in cui è stata effettuata la rinuncia possa essere proseguita la Procedura di Ruling o se, alternativamente, (ii) la nuova opzione esercitata mediante la rinuncia ha l’effetto di trascinare nel Regime di Autoliquidazione anche gli esercizi precedenti, come già accade per i casi di Procedure di Ruling pendenti alla data del 1° maggio 2019<sup>5</sup>.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del trattamento riservato ai casi di Procedure di Ruling pendenti ai sensi dell’art. 7 del Provvedimento Attuativo, per ragioni di coerenza, sarebbe auspicabile che nello Schema di Circolare venga precisato che anche per i casi di rinuncia alle Procedure di Ruling instaurate successivamente alla data di entrata in vigore del Regime di Autoliquidazione, la successiva rinuncia da parte del contribuente ha l’effetto di trascinare con sé – ai fini dell’autoliquidazione – tutti gli esercizi precedenti a partire dell’anno in cui è stata presentata istanza di accesso alla Procedura di Ruling.

---

<sup>5</sup> Consentendo così l’autoliquidazione del beneficio Patent Box anche in relazione agli esercizi pregressi con decorrenza dall’anno dell’abbandono della Procedura di Ruling.

### 3. Sulla ripartizione (in tre anni) del beneficio nei casi di utilizzo “indiretto” dell’intangibile

Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio Patent Box nei casi di utilizzo “indiretto” del bene intangibile agevolabile, alle pagine 6 e 7 dello Schema di Circolare è chiarito che:

*“in caso di concessione in uso del bene o di plusvalenza realizzata in ambito infragruppo, il Contribuente, in alternativa alla procedura di Patent box, volta alla sottoscrizione di un accordo (cd. ruling facoltativo) o alla determinazione in via autonoma del contribuente, già prevista, può decidere di autoliquidare il reddito agevolabile con le nuove modalità, e così fruire, previa predisposizione di un idoneo set informativo, anche della esimente sanzionatoria.*  
*Le ultime considerazioni espresse, in relazione alle ipotesi di utilizzo indiretto, valgono anche laddove tale modalità di utilizzo, avvenga nei rapporti con soggetti indipendenti, fermo restando che in questi casi non vi è, ai sensi della disciplina Patent box, la possibilità di accedere ad una procedura di accordo preventivo con il Fisco.*  
*In tutti i sopracitati casi, utilizzo diretto, indiretto e realizzo di plusvalenze, in cui il Contribuente decide di procedere in autoliquidazione OD resta ferma la modalità di fruizione frazionata del beneficio nell’arco temporale di tre anni”.*

In altri termini, per i contribuenti che utilizzano “indirettamente” il bene agevolabile ai fini Patent Box e che intendono optare per il Regime di Autoliquidazione, lo Schema di Circolare sembra “controbilanciare” la possibilità di ottenere la Penalty Protection con la fruizione frazionata del beneficio nell’arco temporale di tre anni (piuttosto che per intero nell’anno di maturazione).

Seppur risulta apprezzabile l’auspicata conferma dell’estensione della Penalty Protection anche a tutti i casi di utilizzo indiretto dell’intangibile<sup>6</sup>, la succitata ripartizione comporterebbe la posticipazione di 2/3 del beneficio Patent Box maturato, ponendosi in chiave peggiorativa (da un punto di vista finanziario) rispetto all’“ordinaria” modalità di fruizione del beneficio prevista dal regime Patent Box nei casi di utilizzo indiretto.

Tale posizione interpretativa, che prevederebbe la fruizione diluita del beneficio conseguente all’esercizio dell’opzione per il Regime di Autoliquidazione anche da parte dei soggetti che utilizzano indirettamente i beni agevolati, sembrerebbe trovare il suo fondamento nel combinato disposto dei punti 1.1 e 1.3 del Provvedimento Attuativo.

Tuttavia, a nostro avviso, cavalcando tale linea interpretativa si rischierebbe di collidere con le indicazioni della stessa relazione illustrativa all’4 del d.L. n. 34/2019, secondo cui:

<sup>6</sup> Conformemente con quanto già implicitamente espresso con la Vostra risoluzione n. 81/E del 9 settembre 2019 in relazione ai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

*“Per i soggetti che esercitano l’opzione ai sensi del comma 4, l’agevolazione consiste nella somma delle variazioni in diminuzione correlate ai periodi di imposta di applicazione dell’agevolazione, ovvero sia a quelli compresi fra la data di presentazione dell’istanza di accordo e l’esercizio dell’opzione.*

*Tale somma deve essere ripartita in tre quote di pari importo da indicare nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.*

*Resta ferma l’ordinaria modalità di fruizione del beneficio per coloro per i quali non ricorre l’obbligatorietà della procedura prevista dall’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”* (sottolineatura aggiunta).

In tal senso, contrariamente a quanto indicato nello Schema di Circolare, sarebbe auspicabile chiarire che – in linea con quanto già espresso dalla stessa relazione illustrativa alla norma – i contribuenti per i quali non ricorre l’obbligatorietà dell’instaurazione della Procedura di Ruling e che optano per il Regime di Autoliquidazione, possono beneficiare della Penalty Protection (al ricorrere degli adempimenti documentali richiesti), fermo restando la possibilità di usufruire delle ordinarie modalità di fruizione del beneficio Patent Box (i.e. per intero e senza la diluizione triennale)

#### **4. Sulla comunicazione relativa agli “esercizi pregressi” ai sensi dell’art. 8 del Provvedimento Attuativo e sugli aspetti connessi**

Il particolare “regime transitorio” previsto dal punto 8 del Provvedimento Attuativo relativamente ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso all’entrata in vigore del Regime di Autoliquidazione, è oggetto di chiarimento a pagina 11 dello Schema di Circolare, dove si legge:

*“Il punto 8 del Provvedimento attua le disposizioni della novella legislativa volte a consentire la fruizione dell’esimente sanzionatoria ai Contribuenti che abbiano determinato in via autonoma e indicato in dichiarazione il beneficio in esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. Crescita (nel seguito anche “esercizi pregressi”).*

*Si tratta in sostanza delle ipotesi riferibili a quei Contribuenti che abbiano, in esercizi antecedenti all’entrata in vigore del D.L. Crescita, già legittimamente “autoliquidato” il beneficio in dichiarazione. Tali Contribuenti possono predisporre la documentazione richiesta in relazione agli esercizi pregressi, comunicandone il possesso tramite PEC o raccomandata a/r all’Ufficio competente in ragione del proprio domicilio fiscale, anteriormente alla formale conoscenza dell’avvio di attività di controllo in materia di Patent box.*

*Solo in tale ipotesi, di tipo transitorio, la comunicazione di possesso di idonea documentazione equivale all’esercizio dell’opzione OD per i periodi di imposta antecedenti e il Contribuente, che ha già fruito dell’agevolazione in un’unica soluzione per ciascuno di tali periodi potrà godere dell’effetto premiale, nell’eventualità di una rettifica del beneficio”.*

A riguardo, coerentemente con il citato punto 8 del Provvedimento Attuativo ed in linea con i chiarimenti soprariportati, sembrerebbe confermato che, per i soggetti che abbiano “*già legittimamente “autoliquidato” il beneficio in dichiarazione*” (ovvero i soggetti che abbiano usufruito del beneficio Patent Box per l’utilizzo indiretto di beni immateriali agevolabili), con riferimento agli “*esercizi pregressi*”:

- (i) è possibile predisporre la documentazione richiesta dal Regime di Autoliquidazione e comunicarne il relativo possesso tramite raccomandata A/R, al fine di beneficiare della Penalty Protection, senza particolari restrizioni temporali, ma salvo la formale conoscenza – da parte del contribuente interessato – dell’avvio di attività di controllo in materia di Patent Box;
- (ii) per tali “*esercizi pregressi*” è riconosciuta l’ordinaria modalità di fruizione del beneficio (i.e. senza necessità di “*diluire*” in tre rate lo stesso).

Tuttavia, per dissipare alcuni dubbi sorti tra gli operatori del settore, a nostro avviso, sarebbe auspicabile chiarire e precisare se, come ragionevole ritenersi:

- (i) anche il periodo d’imposta 2018, seppur non “*già legittimamente “autoliquidato”*” e “*indicato in dichiarazione*” alla data di entrata in vigore del Regime di Autoliquidazione, è ricompreso nella disciplina dell’art. 8 del Provvedimento Attuativo in quanto comunque esercizio “*antecedent[e] a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. Crescita*”;
- (ii) l’apposizione della firma digitale e della marca temporale sulla documentazione afferente tali anni “pregressi” deve avvenire entro la data della relativa comunicazione all’Ufficio competente e se, in tal senso, tali adempimenti con riferimento alla documentazione preparata in relazione all’annualità 2018 possano essere posti in essere anche in seguito alla presentazione del Modello Redditi 2019 (differentemente da quanto previsto “a regime” dal punto 6.2 del Provvedimento Attuativo).

## 5. Sul mancato rinnovo dell’Opzione OD ed il ripristino del regime ordinario

Alle pagine 7 e 8 dello Schema di Circolare, vengono forniti alcuni chiarimenti in merito ai rapporti tra l’opzione “ordinaria”<sup>7</sup> ai fini Patent Box (in seguito “**Opzione PB**”) e la “nuova” opzione rilevante ai fini del Regime di Autoliquidazione (in seguito “**Opzione OD**”). Secondo tali indicazioni:

<sup>7</sup> Ai sensi dell’art. 1, co. 37, della Legge 190/2014 e successive modificazioni.

*“Possono accedere al nuovo regime coloro che abbiano un’opzione PB valida per il periodo di imposta per il quale intendano fruire di tale autoliquidazione, a prescindere dalle modalità di utilizzo dei beni immateriali, quindi: sia in caso di utilizzo diretto sia indiretto degli stessi, nonché nelle altre ipotesi di tipologie di utilizzo agevolabili di cui all’art. 7 del D.M. 28 novembre 2017 di revisione del regime di tassazione agevolata in materia di Patent box.*

*La sussistenza di una valida opzione PB costituisce, pertanto, un presupposto necessario per l’esercizio dell’opzione OD prevista dal punto 1 del Provvedimento.*

*Le due opzioni, entrambe irrevocabili e rinnovabili, hanno una diversa durata.*

*Mentre l’opzione PB ha una durata quinquennale, l’opzione OD ha una durata annuale. Inoltre, la sussistenza di un’opzione PB è condizione necessaria e sufficiente per l’accesso al regime agevolativo di Patent box; di contro, la sussistenza di entrambe è necessaria per effettuare l’autoliquidazione OD e godere dei relativi effetti.*

*Infatti, se la sola opzione PB consente di accedere al beneficio Patent box con le modalità previste dalla relativa disciplina, laddove a tale opzione PB si affianchi l’esercizio dell’opzione OD, il Contribuente può autoliquidare il beneficio direttamente in dichiarazione, fruendone in modalità frazionata e, al contempo, godere della esimente sanzionatoria, sempre che il set documentale sia ritenuto idoneo in sede di controllo”.*

Conformemente alle soprariportate indicazioni, sembrerebbe che seppure l’Opzione OD necessiti dell’Opzione PB per la sua efficacia, di contro quest’ultima non risulterebbe in alcun modo condizionata alla sussistenza della prima. Del resto, una conferma indiretta di tali conclusioni sembrava, tra l’altro, già ravvisabile nella diversa durata prevista per l’Opzione PB (quinquennale) e l’Opzione OD (annuale).

In tal senso, a nostro avviso, per evitare qualsiasi dubbio in merito, sarebbe auspicabile chiarire in maniera esplicita gli effetti del mancato rinnovo dell’Opzione OD in vigenza dell’Opzione PB.

Infatti, sulla base di quanto sopra, seppur sembrerebbe trasparire un fisiologico “ripristinò” dell’Opzione PB al mancato rinnovo dell’Opzione OD, sarebbe comunque auspicabile chiarire e confermare se:

- (i) effettivamente, come ragionevole ritenersi, il mancato rinnovo della Opzione OD non intacca la validità dell’Opzione PB per gli anni successivi fino alla sua naturale scadenza;
- (ii) qualora venisse confermato l’obbligo di “diluizione” (in tre anni) del beneficio anche per i soggetti che utilizzano “indirettamente” i beni agevolabili in costanza di Regime di Autoliquidazione (cfr. precedente paragr. 3), sia possibile – in tal caso in costanza di Opzione PB – tornare a determinare il beneficio autonomamente ed in



un'unica soluzione a partire dal periodo d'imposta successivo al mancato rinnovo dell'Opzione OD.

## 6. Sulla possibilità di accedere al Regime di Autoliquidazione solo con riguardo a singoli beni agevolabili

Con riferimento ai casi di rinuncia alle Procedure di Ruling aventi ad oggetto diversi beni immateriali agevolabili, a pagina 11 dello Schema di Circolare è precisato che:

*“Si precisa che la rinuncia riguarda la procedura di Patent box nella sua interezza; pertanto detta rinuncia non può essere di tipo parziale, ovvero limitata ad alcuni beni immateriali tra quelli che rientrano nel perimetro del ruling”.*

In tal senso, secondo quanto chiarito nello Schema di Circolare, non sembrerebbe consentito rinunciare “parzialmente” alle Procedure di Ruling per beneficiare del Regime di Autoliquidazione solo con riferimento a taluni beni immateriali oggetto della procedura.

Tuttavia, con riferimento ad esempio ai diversi casi in cui non sia stata ancora instaurata alcuna procedura, non è stata precisata la possibilità per il contribuente di attivare una Procedura di Ruling con riferimento a taluni beni immateriali ed al contempo avvalersi del Regime di Autoliquidazione con riferimento ad altri.

Pertanto, tenuto conto che non sembrano rinvenibili elementi di senso contrario né nella normativa di riferimento né nei chiarimenti forniti, sarebbe comunque auspicabile precisare nello Schema di Circolare la possibilità per un contribuente di usufruire – allo stesso tempo – dei due diversi regimi con riferimento a diversi beni immateriali.

## 7. Sulle necessità di ulteriori indicazioni per le MPMI

Con specifico riferimento alle Micro, Piccole e Medie imprese (in seguito “MPMI”), richiamando il punto 3 del Provvedimento Attuativo, a pagina 16 dello Schema di Circolare viene chiarito che:

*“Il punto 3 del Provvedimento fa tuttavia riferimento anche alla possibilità di predisporre un set informativo semplificato, purché in grado di fornire informazioni equipollenti a quelle previste. Il concetto di “equipollenza”, in tal senso, va inteso in un’ottica sostanziale, avendo come riferimento la finalità ultima delle informazioni richieste nelle Sezioni A e B, ovvero consentire agli addetti al controllo il riscontro della corretta determinazione e del calcolo del contributo richiesto in agevolazione, ripercorrendone le diverse fasi. A titolo semplificativo, se l’impianto contabile del Contribuente, quand’anche di tipo analitico, non consente di effettuare agevolmente le segregazioni di conto economico richieste nell’ambito della Sezione B, sono ammissibili modalità alternative di segregazione dei dati contabili, purché riconciliati con i dati*

*del bilancio di esercizio, e supportate da criteri ragionevoli, ugualmente oggettivi e affidabili, tali da permettere di ricostruire agevolmente i singoli passaggi logici e di calcolo seguiti dal Contribuente per giustificare la quantificazione del reddito agevolabile”.*

Alla luce di tali indicazioni, lo Schema di Circolare sembra rimettere prevalentemente ai contribuenti interessati la valutazione del perimetro del “set informativo semplificato” consentito dal punto 3 del Provvedimento Attuativo, purché tale documentazione sia in grado di fornire “informazioni equipollenti” a quelle ordinariamente richieste.

Tuttavia, a nostro avviso, per ragioni di certezza, sarebbe auspicabile circoscrivere per le MPMI dei precisi contenuti informativi “minimi”, al ricorrere dei quali la documentazione predisposta possa essere considerata “idonea” ai fini del Regime di Autoliquidazione.

Nello stesso senso, con l’occasione, tenuto conto della possibilità delle MPMI di richiedere – ai sensi del punto 3 del Provvedimento Attuativo – al Vostro spett.le Ufficio le analisi di *benchmark*<sup>8</sup> da poter utilizzare nell’ambito dell’applicazione del metodo *Residual Profit Split*, per completezza sarebbe auspicabile fornire ulteriori informazioni in merito alla forma della richiesta e alle tempistiche di detta procedura.

\* \* \*

Auspicando di aver fornito elementi utili alla finalizzazione dello Schema di Circolare in esame, si ringrazia nuovamente per l’opportunità offerta e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o confronto sui commenti sopra formulati.

Cordialmente,

Foglia & Partners



---

<sup>8</sup> Sulla base dei codici attività previsti dalla nomenclatura ATECO 2007.